



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica



Ente Parco Nazionale del Pollino



N.T.A.

ALLEGATO 3

**Tutela E Gestione Del Sistema Abiotico
(Idrogeologia, Geologia, Cave Miniere E
Discariche, Impianti E Infrastrutture).**



Ufficio Pianificazione
Rotonda – Dicembre 2010

Piano per il Parco Nazionale del Pollino – N.T.A.

Dicembre 2010



INDICE

| | |
|--|----|
| CAPO I – IDROGEOLOGIA | 3 |
| SEZ. A - TUTELA DELLE ACQUE NELL' AREA PROTETTA | 3 |
| Art. 1 Aree con divieto di captazione..... | 3 |
| Art. 2 Derivazioni da rete idrica superficiale..... | 3 |
| Art. 3 Derivazioni di acque sotterranee mediante opere di captazione..... | 7 |
| Art. 4 Derivazioni mediante captazione di sorgenti naturali..... | 7 |
| Art. 5 Acque minerali..... | 7 |
| Art. 6 Infrastrutture..... | 8 |
| Art. 7 Riqualificazione degli impianti di captazione idrica per fini idroelettrici e idropotabili..... | 8 |
| SEZ. B – ASSETTO IDROGEOLOGICO | 9 |
| Art. 8 Aree vincolate..... | 9 |
| Art. 9 Rischio frane: prescrizioni generali..... | 9 |
| Art. 10 Rischio frane: aree interessate da dissesto geomorfologico..... | 10 |
| Art. 11 Rischio idraulico: interventi ordinari per la mitigazione del rischio..... | 11 |
| Art. 12 Rischio idraulico: interventi di idraulica forestale..... | 11 |
| Art. 13 Rischio idraulico: interventi di manutenzione..... | 11 |
| Art. 14 Rischio idraulico: interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della sezione idraulica mediante asporto di materiale..... | 12 |
| CAPO II – GEOLOGIA | 13 |
| SEZ. A - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI GEOSITI | 13 |
| Art. 15 Tutela dei siti di interesse geomorfologico..... | 13 |
| Art. 16 Gestione, tutela e pianificazione..... | 13 |
| SEZ. B – AFFIORAMENTI DI ROCCE CONTENENTI AMIANTO | 14 |
| Art. 17 Prescrizioni generali..... | 14 |
| Art. 18 Attività a rischio..... | 15 |
| Art. 19 Tecniche di scavo in cantieri con presenza di contaminanti volatili e polveri..... | 15 |
| CAPO III - CAVE, MINIERE E DISCARICHE | 17 |
| SEZ. A - CAVE E MINIERE | 17 |
| Art. 20 Attività estrattiva e mineraria..... | 17 |
| Art. 21 Recupero ambientale di cave e miniere..... | 17 |
| Art. 22 Attività estrattiva e mineraria consentite..... | 17 |
| Art. 23 Autorizzazioni..... | 18 |
| Art. 24 Cauzione..... | 19 |
| Art. 25 Piani di coltivazione..... | 19 |
| SEZ. B - DISCARICHE | 19 |
| Art. 26 Riqualificazione delle discariche..... | 19 |
| CAPO IV – INFRASTRUTTURE A RETE E DI RADIO- TELE- COMUNICAZIONE | 21 |
| Art. 27 Impianti di telefonia in area parco..... | 21 |
| Art. 28 Realizzazione di nuovi impianti di telefonia..... | 21 |
| Art. 29 Interventi ed opere sugli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi esistenti..... | 21 |
| Art. 30 Smantellamento degli impianti di telefonia nelle riserve..... | 21 |
| Art. 31 Altri impianti a rete..... | 22 |
| CAPO V – RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI | 23 |
| Art. 32 Impianti di trattamento..... | 23 |
| CAPO VI – EMISSIONI | 24 |
| Art. 33 Limiti e divieti..... | 24 |
| Art. 34 Risanamenti e recuperi..... | 24 |



CAPO I – IDROGEOLOGIA

SEZ. A - TUTELA DELLE ACQUE NELL' AREA PROTETTA

Art. 1 Aree con divieto di captazione

1. In ossequio a quanto disposto dal D.lgs.152/2006 le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi esistenti nella Zona A del Parco, non possono essere oggetto di captazione, sfruttamento ovvero di qualsiasi altra forma di utilizzo.

Art. 2 Derivazioni da rete idrica superficiale

1. In attesa della definizione di dettaglio del DMV per ogni bacino idrografico, prevista nei Piani di Tutela delle Acque, in via transitoria all'interno del Parco, il DMV relativo agli interventi di nuove derivazioni da rete idrica superficiale, nonché alle domande di rinnovo di concessioni già assentite dovrà essere calcolato secondo il metodo di seguito indicato¹;

2. Il metodo consiste nell'applicazione di una formula che prende in considerazione nove elementi:

$$\text{DMV} = Z + \text{Md}$$

dove:

- **DMV** = deflusso minimo vitale (l/s)
- **Z** = termine fisso = $A \times B \times C \times D \times E \times F \times G \times H$ (l/s)
- **Md** = termine di modulazione della portata (l/s), variabile in funzione della portata in arrivo da monte.

3. I fattori che forniscono Z sono quelli di seguito indicati e i loro valori sono riportati nelle tabelle seguenti.

- **A** = Superficie del bacino idrografico sotteso dall'opera di derivazione (km²) sino alla linea dello spartiacque, comprendente le aree già interessate da derivazioni esistenti a monte della captazione prevista;
- **B** = Rilascio specifico: fattore fisso pari a 1,6 (l/s/kmq);

¹ Il metodo proposto è quello adottato dall'Autorità di bacino della Calabria e si ispira a quanto originariamente adottato in Valtellina e dall'Autorità di Bacino del Po.



- **C = Precipitazioni:** fattore compreso fra 1,0 e 1,2 e relativo alle precipitazioni medie annue nel bacino sotteso alla derivazione, ricavato dalla seguente tabella:

| Codice | Precipitazione annua media (mm annui di pioggia) | Fattore |
|--------|---|---------|
| a | minore di 800 | 1,0 |
| b | compresa fra 800 e 1200 | 1,1 |
| c | oltre 1200 | 1,2 |

Tabella n°1

- **D = Altitudine:** fattore compreso tra 1,0 e 1,2 relativo all'altitudine media del bacino sotteso alla derivazione, ricavato dalla seguente tabella:

| Codice | Altitudine media del bacino (m s.l.m.) | Fattore |
|--------|---|---------|
| a | <400 | 1,0 |
| b | 400 ÷ 800 | 1,1 |
| c | = 800 | 1,2 |

Tabella n°2

- **E = permeabilità:** fattore compreso tra 1,0 e 1,2, relativo alla permeabilità media dei Terreni costituenti il bacino, ricavato dalla seguente tabella:

| Codice | Permeabilità media del bacino | Fattore |
|--------|-------------------------------|---------|
| a | bassa | 1,00 |
| b | media | 1,10 |
| c | alta | 1,15 |
| d | elevata | 1,20 |

Tabella n°3

- **F = Qualità biologica del corso d'acqua:** fattore compreso tra 1,0 e 1,2, relativo alla classificazione dello stato ecologico nel tratto considerato, così come ottenuto



incrociando il dato risultante dai macrodescrittori con il risultato dell'IBE (rif.to tab.8 del D.Lgs. n. 152/99),

ricavato dalla seguente tabella:

| Codice | Stato ecologico | Permeabilità media del bacino | Fattore |
|--------|-----------------|-------------------------------|---------|
| a | elevato | classe 1 | 1,00 |
| b | buono | classe 2 | 1,05 |
| c | sufficiente | classe 3 | 1,10 |
| d | scadente | classe 4 | 1,15 |
| e | pessimo | classe 5 | 1,20 |

Tabella n°4

In mancanza di puntuali informazioni su cui basare l'attribuzione del punteggio e ove non sia palesemente dimostrabile l'assegnazione a uno stato ecologico peggiore, è possibile attribuire al tratto in esame un valore del fattore pari a 1,1.

- **G = Naturalità:** fattore compreso tra 1,0 e 1,2, valutato in relazione alle vocazione naturale del territorio, alla presenza di aree protette ed all'uso del suolo prevalente all'interno del bacino considerato, ricavato dalla seguente tabella:

| Codice | Classi di naturalità | Fattore |
|--------|--|---------|
| a | Aree agricole | 1,0 |
| b | Aree naturali | 1,1 |
| c | Aree di grande pregio: parchi, riserve naturali, statali e provinciali, aree SIC, SIR, SIN, ANPIL, ZPS | 1,2 |

Tabella n°5

Per richieste di captazione all'interno dell'area protetta il valore da utilizzare sarà sempre 1,2.

- **H = Lunghezza captazione:** fattore definito dalla formula:

$$H = 1 + (D \times 0.025)$$



dove, nel caso di prelievi a fini idroelettrici, D è la distanza in km misurata lungo il corso d'acqua tra l'opera di presa e il punto di restituzione; nel caso di prelievi che non prevedano restituzione H vale 1,2.

4. Md è la modulazione di portata, l'introduzione di quest'ultimo addendo risponde all'esigenza di garantire all'alveo almeno una modesta percentuale delle variazioni di portata che caratterizzano il regime idrologico naturale e che influenzano i cicli biologici delle comunità e degli organismi fluviali.

5. Il valore di Md può direttamente essere posto pari al 10% della differenza tra la portata naturale istantanea e il valore prima calcolato di Z (da applicare solo se di segno positivo), oppure conseguita praticamente se si applicano delle prescrizioni progettuali alle opere connesse alla derivazione, in particolare le seguenti:

- a. L'opera di presa deve essere progettata e realizzata in maniera che la derivazione garantisca prioritariamente il rilascio del DMV nel corso d'acqua mediante opportuno dimensionamento della soglia sfiorante;
- b. E' fatto obbligo di dotare l'opera di presa di idoneo passaggio artificiale della fauna ittica ai sensi della normativa vigente. Tale passaggio dovrà essere eseguito con le tipologie realizzative più idonee a garantire la funzionalità e il contenimento degli impatti visivi e, inoltre, attraverso detto passaggio dovrà transitare l'intero DMV calcolato;
- c. Per derivazioni di acque superficiali a fini diversi da quelli irrigui, fatto salvo l'uso idropotabile e le derivazioni in essere, sono da considerarsi indisponibili per nuovi impianti, o limitatamente disponibili (DMV da valutare caso per caso), i tratti di corso d'acqua collocati immediatamente a monte del punto di derivazione e immediatamente a valle del punto di restituzione di una derivazione non irrigua in essere per una lunghezza da valutare specificatamente per ciascun progetto;
- d. Al fine di garantire la qualità complessiva del corso d'acqua e per verificare la congruità del DMV calcolato, nel tratto compreso fra l'opera di presa e il punto di restituzione dovranno disporsi controlli ambientali sulla qualità biologica. Nel caso che il prelievo abbia alterato l'IBE preesistente, si dovrà provvedere a eventuali incrementi del DMV calcolato.

6. Inoltre dovranno:

- a. essere dettagliatamente descritti gli strumenti di misurazione del DMV così come previsto dalla normativa (D.lgs.152/2006);



- b. essere periodicamente notificate all'Ente le misurazioni del DMV ossia della portata minima da rilasciare nell'alveo del corso d'acqua dell'opera di presa;
- c. essere preliminarmente verificate, dall'Ente Parco, le opere d'arte degli appositi passaggi per il DMV e la fauna ittica, in relazione alla tipologia delle opere di derivazione all'entità delle portate oggetto di derivazione e alle caratteristiche del corpo idrico interessato.

7. Il metodo proposto per la definizione del *deflusso minimo vitale* costituisce il riferimento prioritario, anche se non inderogabile, soprattutto per aree a vocazione naturalistica quali i siti della rete Natura 2000. In caso di conflitto d'interessi, sarà opportuno ricorrere anche all'applicazione di modelli incrementali che analizzino le idoneità del corso d'acqua, in funzione dei deflussi, per le specie di maggior interesse presenti nel sito.

Art. 3 Derivazioni di acque sotterranee mediante opere di captazione

1. La progettazione di un'opera di captazione di acque sotterranee da realizzarsi nel territorio del Parco deve contenere uno studio idrogeologico preliminare da eseguire nella fase di ricerca della risorsa;
2. La documentazione tecnica da allegare alle domande deve essere caratterizzata da un grado di elaborazione e da contenuti tali da consentire la valutazione degli aspetti relativi alla garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico e dell'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero;

Art. 4 Derivazioni mediante captazione di sorgenti naturali

1. Le domande relative all'utilizzo di acque superficiali e/o sotterranee, tramite captazioni di sorgenti, devono essere caratterizzate da un grado di elaborazione e da contenuti tali da consentire la valutazione degli aspetti relativi (D/Lgs. 152/2006) alla garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico e dell'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, e alla garanzia del DMV;

Art. 5 Acque minerali

1. Le autorizzazioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente ricadenti all'interno de Parco Nazionale del Pollino, sono rilasciate dalla competente autorità previo parere dell'Ente gestore e tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni dei Piani Regionali di tutela;



2. La realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno del territorio del Parco finalizzati al prelievo e commercializzazione delle acque minerali è soggetta ad autorizzazione/nulla osta dell'Ente Parco;

3. L'ente parco può attivare investimenti al fine di individuare e promuovere all'interno del proprio territorio attività di individuazione di sorgenti di acque minerali a cui attribuire il marchio del Parco del Pollino.

Art. 6 Infrastrutture

In tutto il Parco sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di captazione e distribuzione esistenti. Per le opere di captazione e distribuzione relative ad acquedotti di proprietà pubblica saranno consentiti anche gli adeguamenti funzionali, con ampliamento delle strutture, al fine di provvedere al loro ammodernamento nonché per necessità connesse alla normativa sulla sicurezza.

Tranne che nelle zone A possono essere autorizzati nuovi attingimenti captazioni e derivazioni di acque, funzionali alle esigenze idroelettriche e idropotabili dei comuni del Parco, nonché alle abitazioni civili e alle aziende agricole non altrimenti approvvigionabili.

Nelle zone B e C, l'attività di posa delle reti di distribuzione delle nuove captazioni dovrà essere totalmente interrata sempre che detta attività non comporti danni per le alberature di alto fusto, né la modifica permanente della morfologia del suolo: condizioni limitative, queste ultime, da verificare preventivamente in concreto, all'esito di adeguata valutazione di compatibilità, in sede di approvazione degli interventi.

Art. 7 Riqualificazione degli impianti di captazione idrica per fini idroelettrici e idropotabili

1. Le opere di captazione idroelettrica e idropotabile devono essere riqualificati in maniera tale da ridurre l'impatto ambientale e, in ogni caso, devono essere adottate soluzioni progettuali di ridotto ingombro e di migliore estetica, con particolare attenzione alle problematiche paesaggistico-ambientali;

2. Gli interventi di cui al comma precedente devono eseguirsi previo nulla osta dell'Ente, rilasciato dietro presentazione da parte dell'esercente di una relazione tecnica illustrante i criteri generali di intervento, i criteri di priorità scelti, l'individuazione fisica delle opere interessate al risanamento e il programma cronologico di intervento, nonché di un dettagliato studio che tenga



conto degli aspetti ambientali e naturalistici, con indicazione dello stato di consistenza dell'impianto, della quantità e dell'uso dell'acqua derivata nonché le modalità di prelievo e di restituzione ai fini del benessere delle popolazioni locali e per il miglioramento della riserva stessa.

SEZ. B – ASSETTO IDROGEOLOGICO

Art. 8 Aree vincolate

Le parti di territorio del Parco ricadenti all'interno delle aree a rischio idrogeologico censite dalle autorità di bacino della Calabria e della Basilicata, riportate nella cartografia del Piano del Parco, sono regolamentate dalle norme tecniche emanate dalle due Autorità di Bacino. Nelle aree che presentano problematiche di dissesto idrogeologico sono consentite le seguenti classi d'interventi:

- a. interventi destinati all'eliminazione o all'attenuazione delle condizioni di pericolo (opere di sistemazione del suolo, di sostegno delle frane, di difesa dalle inondazioni, di protezione spondale, ecc.).
- b. interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati con tecniche e metodi in grado di garantire la continuità dell'ecosistema e la ricostituzione delle coperture vegetali;
- c. la lavorazione dei suoli, introducendo forme adeguate di regimazione delle acque meteoriche, mediante interventi di governo del territorio, riducendo al minimo la corrivazione, la perdita di suolo ed i conseguenti danni alla fertilità;
- d. l'utilizzo dei pascoli e del patrimonio boschivo, previa analitica documentazione volta a dimostrare l'esplicitarsi dell'intervento al di sotto della soglia massima di sfruttamento oltre la quale i versanti sono esposti all'azione erosiva degli agenti atmosferici con conseguente perdita di suolo ed avvio di fenomeni di dissesto idrogeologico.

Art. 9 Rischio frane: prescrizioni generali

1. Per ogni opera o progetto ricadente all'interno dell'area del Parco vanno opportunamente rispettati le seguenti indicazioni generali:
 - a. L'utilizzazione delle zone agricole sia subordinato all'osservanza delle indicazioni contenute nelle indagini geologiche;
 - b. L'utilizzazione delle aree in cui sono presenti scarpate di erosione regressiva o pareti di scavi eseguiti dall'uomo e non sufficientemente protette con adeguate opere di sostegno e di regimazione delle acque superficiali e meteoriche sia subordinata alla realizzazione di queste opere da costruire prima dell'impianto delle nuove edificazioni;



- c. Sia rispettata la rete idrografica esistente per assicurare e regolare il drenaggio delle acque superficiali, fermo restando che l'utilizzazione delle zone latitanti i corsi d'acqua resta sempre subordinato alla preventiva realizzazione delle opere spondali e di sistemazioni idrauliche degli alvei;
- d. I nuovi tracciati stradali vengano realizzati avendo cura di evitare l'attraversamento delle aree in frana o dissesto, oppure di provvedere alla bonifica delle aree dissestate che non possono essere in alcun modo evitate;
- e. Gli edifici e/o manufatti siano ubicati a distanza di assoluta sicurezza da orli di terrazzi, pareti, scarpate, da linee di faglia, da confini di aree instabili, in dissesto o in erosione, dagli alvei dei corsi d'acqua naturali;
- f. Per ogni nuova edificazione siano realizzate:
 - i. Le opere di sostegno e di difesa necessarie ad assicurare condizioni di stabilità nelle zone di intervento al fine di evitare qualsiasi turbamento dell'assetto idrogeomorfologico delle aree già edificate e della stabilità dei manufatti già esistenti;
 - ii. Idonee canalizzazioni per le acque superficiali ed adeguati drenaggi in caso di presenza di acque sotterranee o di infiltrazione;
 - iii. Qualora si debbano realizzare interventi di manutenzione delle opere esistenti, si dovrà ricercare, per quanto possibile, di sostituire o integrare i manufatti tradizionali con quelli che rispondono ai criteri dell'ingegneria naturalistica garantendo anche la minimizzazione dell'impatto attraverso opportuni interventi di mitigazione da valutare caso per caso. Gli interventi di parziale ricostruzione o ampliamento di manufatti in muratura di pietrame dovranno sempre essere realizzati adottando, per le superfici a vista di nuova esecuzione, materiali analoghi a quelli preesistenti.

Art. 10 Rischio frane: aree interessate da dissesto geomorfologico

Nel caso di aree soggette a dissesto geomorfologico, per qualsiasi opera o intervento da realizzare, si dovrà eseguire uno studio specifico atto alla ricostruzione di un adeguato modello geologico dell'area in esame;

In ogni caso la legenda utilizzata per la rappresentazione degli elementi geomorfologici deve essere quanto più chiara e analitica possibile, distinguendo esplicitamente forme e processi. Per ogni frana andrà possibilmente evidenziata la *zona di distacco*, la *zona di scorrimento* (visibile o ipotizzata) e la *zona di accumulo* (se presente). Nello studio, per la definizione degli aspetti idrogeologici dell'area, si dovranno riportare le serie storiche disponibili di sorgenti e di pozzi, a stratigrafia nota, per ricostruire le minime soggiacenze (ed i periodi di riferimento) della falda libera. Dovranno essere sottolineati tutti i problemi presenti nell'area in esame dovuti a ristagni e



difficoltà di drenaggio, nonché segnalate le emergenze naturali e artificiali della falda. Andranno analizzate, inoltre, le informazioni specifiche relative agli aspetti meteo-climatici relativi all'area in esame, utilizzando i dati pluviometrici delle stazioni situate in un adeguato intorno dell'area esaminata.

Art. 11 Rischio idraulico: interventi ordinari per la mitigazione del rischio

Tutti gli interventi di mitigazione del rischio idraulico all'interno dell'area protetta non devono comportare alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi e devono porsi come obiettivo il mantenimento ed il ripristino del buon regime idraulico delle acque, il recupero della funzionalità delle opere idrauliche e la conservazione dell'alveo del corso d'acqua, riducendo, per quanto possibile, l'uso dei mezzi meccanici;

Art. 12 Rischio idraulico: interventi di idraulica forestale

1. Gli interventi di idraulica forestale sono finalizzati alla riduzione del grado di compromissione di aree a rischio e alla riqualificazione e protezione delle aree naturali esistenti. Tali interventi sono particolarmente favoriti nell'alveo inciso, limitatamente alla parte non attiva dello stesso;
2. Essi attengono specificamente ai seguenti elementi:
 - a. mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione,
 - b. riattivazione o ricostituzione di ambienti umidi.
3. Tali interventi devono assicurare la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco.

Art. 13 Rischio idraulico: interventi di manutenzione

1. Gli interventi di manutenzione sono sempre interventi di tipo passivo. Qualora si debbano realizzare interventi di manutenzione delle opere esistenti, si dovrà ricercare, per quanto possibile, di sostituire o integrare i manufatti tradizionali con quelli che rispondono ai criteri dell'ingegneria naturalistica, garantendo anche la minimizzazione dell'impatto attraverso opportuni interventi di mitigazione da valutare caso per caso;



2. Interventi di parziale ricostruzione o ampliamento di manufatti in muratura di pietrame dovranno sempre essere realizzati adottando, per le superfici a vista di nuova esecuzione, materiali analoghi a quelli preesistenti;
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono rivolti:
 - a. alla conservazione della sicurezza attuale del territorio attraverso il mantenimento dell'efficienza delle sezioni, intesa come vocazione delle stesse a garantire il normale deflusso delle acque;
 - b. alla salvaguardia delle caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale;
 - c. al rispetto delle aree di naturale espansione.

Art. 14 Rischio idraulico: interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della sezione idraulica mediante asporto di materiale

1. E' consentito previo rilascio di nulla osta dell'Ente Parco e nel rispetto delle normative vigenti in materia, l'asportazione, la movimentazione, l'utilizzo e il deposito di inerti resi necessari dagli interventi di manutenzione e sistemazione idraulica finalizzati al ripristino dell'efficienza dei corsi d'acqua o volti a prevenire situazioni di pericolo per la difesa del territorio;
2. Per ripristino delle sezioni di deflusso si intende l'eliminazione, nelle tratte critiche per il deflusso delle portate idriche, dei materiali litoidi, trasportati e accumulati in punti isolati dell'alveo, pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque;
3. La sistemazione di norma, deve avvenire nell'ambito dello stesso alveo. Solo in casi eccezionali o di manifesto sovralluvionamento può essere prevista l'asportazione dall'alveo del materiale estratto, nel rispetto delle normative vigenti;



CAPO II – GEOLOGIA

SEZ. A - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI GEOSITI

Art. 15 Tutela dei siti di interesse geomorfologico

1. Nelle zone di riserva d'interesse scientifico A qualsiasi prelievo di minerali e fossili è permanentemente interdetto. E' comunque fatta salva la possibilità che ricercatori che richiedano al Direttore del Parco l'apposita autorizzazione possono ottenerla per motivate ragioni di ricerca scientifica;

Art. 16 Gestione, tutela e pianificazione

1. Nel territorio del Parco sono vietati gli interventi che possono trasformare irreversibilmente i geositi (o geotopi).

2. Sono definiti come geositi di primaria tutela, intangibili come invarianti strutturali, quei fattori caratterizzanti dell'assetto geologico -geomorfologico del Parco, quali:

- a. l'allineamento di creste, cime e selle che costituisce lo spartiacque principale della catena del Pollino e dei monti dell'Orsomarso;
- b. le forme del paesaggio carsico (doline, grotte, cavità naturali, con sviluppo di gallerie e pozzi superiore a 300 m);
- c. i depositi fossiliferi;
- d. le forme evolutive della morfologia fluviale;
- e. le sorgenti presenti nell'area a riserva integrale del Parco.

L'Ente Parco registra, in attesa di un censimento analitico propedeutico al controllo e alla gestione di questo patrimonio naturalistico, una prima mappa dei siti di maggiore importanza. I geositi oggetto di particolare tutela sono quelli indicati nella tabella che segue:

| Geositi (o geotipi) | Località |
|---|---|
| Forme sub-calanchiformi nelle ghiaie | Media e bassa valle del Sinni, a valle di Episcopia |
| Forme Calanchive | Valle del Sinni |
| Affioramenti di pillows lava | M.Cerviero, Timpa delle Murge |
| Placche calcaree inglobate nel Flysch. | Gola Garavina |
| Forme glaciali | Depositi morenici, circhi glaciali e rocce montonatiche dei Piani Del Pollino |
| Forme di paesaggio carsico (epigee ed ipogee) | Piani di Pollino |
| Rocce metamorfiche | Catena del Pollino e Monti di Orsomarso |
| Forme di evoluzione paesaggi fluviali | Aste fluviali principali (Gole del Raganello, ecc.) |



| | |
|---------------------------|--|
| Madonna del Pollino | |
| Timpa di S. Lorenzo | |
| Affioramenti ofiolitiferi | |

3. I principali geositi presenti sul territorio del Parco andranno comunque ulteriormente censiti e riportati in apposita cartografia.
4. L'accesso ai geositi, alle grotte e cavità artificiali è da intendersi libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti e fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive;
5. Nel caso ricadano nelle zone A, a protezione integrale, nelle zone B e C del parco e nelle aree contigue, e nei siti della Rete natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria SIC e Zone di protezione speciale ZPS) i geositi sono soggetti alla specifica normativa.
6. In particolare le "grotte non ancora sfruttate a livello turistico" sono identificate con il codice 8310 quali habitat d'interesse comunitario nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e come tali soggette alla tutela e alle valutazioni d'incidenza previste dalla normativa nazionale e regionale, così come altri habitat contigui che si trovino nelle adiacenze.
7. Nelle zone B, C e D del parco e nelle aree contigue sono consentiti l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di cavità, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico sulla base di programmi specificatamente autorizzati dall'Ente gestore dell'area protetta.

SEZ. B – AFFIORAMENTI DI ROCCE CONTENENTI AMIANTO.

Art. 17 Prescrizioni generali

1. All'interno delle aree del Parco Nazionale del Pollino soggette a potenziale rischio sanitario e ambientale dovuto alla aerodispersione di fibre di amianto, presenti in litologie contenenti minerali amiantiferi, valgono le prescrizioni della normativa vigente in materia di smaltimento e bonifica di materiali contenenti amianto: L.257/92, D.lgs.152/06, D.lgs. n.81/2008 etc.;
2. I principali siti di affioramento e le aree a potenziale rischio ricadono nei territori comunali di Viggianello, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, San Severino Lucano, Lauria, Terranova del Pollino, Chiaromonte ed Episcopia, quasi tutti ricadenti all'interno del perimetro dell'area protetta;



3. Gli interventi e le attività sulle aree di affioramento di rocce contenenti amianto o sulle aree con presenza di materiali contenenti amianto, dovranno far riferimento alla normativa vigente.

Art. 18 Attività a rischio

1. Per le attività in aree con presenza di amianto si devono produrre in fase progettuale i seguenti approfondimenti:

- a. Studio Geologico

Lo studio dovrà essere realizzato in modo da poter rispondere a precise esigenze indispensabili per la definizione corretta delle problematiche inerenti la possibile presenza di amianto. Ci si dovrà avvalere sia di nuovi rilievi di dettaglio sul campo (a scala 1:10000 e 1:5000) che di varie tecniche volte a meglio definire la tipologia delle strutture tettoniche (le geometrie, le gerarchie e i cinematismi) in relazione con le mineralizzazioni di amianto al fine di una loro estrapolazione laterale ed in profondità. Si ritengono inoltre, essenziali rilievi morfologici e lo studio delle formazioni superficiali, indispensabili allo sviluppo di altre tematiche di approfondimento. Le aree di studio dovranno coprire una superficie significativa al fine di una corretta e adeguata interpretazione delle condizioni giaciture delle unità tettoniche e delle strutture geologiche incontrate, e delle possibili estrapolazioni laterali. I rilievi di terreno superficiali avranno il fine di definire un primo modello geologico e dare le indicazioni per la localizzazione dei sondaggi geognostici.

- b. Campagna geognostica

Le indagini geognostiche dirette ed indirette dovranno essere rivolte al completamento e revisione del modello geologico evidenziato dai rilievi di superficie e alla caratterizzazione delle condizioni petrografiche, strutturali, idrogeologiche e geotecniche dell'ammasso attraversato dall'opera. Nell'ambito della tematica amianto i sondaggi potranno fornire alcuni dati generali riguardo al rapporto tra le evidenze in superficie e quanto è presente in profondità. Sarà pertanto necessario intercettare tanto le zone di affioramento in forma massiva di rocce che potenzialmente possono contenere mineralizzazioni di amianto, quanto le varie tipologie di strutture tettoniche individuate dallo studio geologico. Dalle attività di indagine dovrà scaturire un modello geologico di riferimento tale da fornire una stima dei volumi rocciosi che potenzialmente possono contenere minerali asbestiformi, una valutazione quanto più attendibile possibile sui tenori dei minerali amiantiferi, le zone o settori caratterizzati da un elevato grado di tettonizzazione.

Art. 19 Tecniche di scavo in cantieri con presenza di contaminanti volatili e polveri



1. Nel caso di probabile presenza di contaminanti mobilizzabili per via aerea è necessario che vengano messe in atto tutte le misure di sicurezza atte alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione eventualmente residente nelle aree limitrofe: ciò, in particolare, nel caso di scavi in terreni e rocce caratterizzate da contenuti anche minimi di amianto (Pietre Verdi). Occorre infatti ricordare che durante le operazioni di scavo la disgregazione dell'ammasso roccioso può condurre al rilascio nell'ambiente circostante di polveri e quindi la dispersione di fibre di amianto in aria. Ulteriori dispersioni di fibre possono aversi durante la fase di movimentazione del materiale di risulta all'interno del cantiere;
2. Fatte salve le prescrizioni necessariamente impartite dagli organi competenti in materia in fase di autorizzazione, in caso di cantieri che prevedano lo scavo di rocce e terre contenenti amianto si dovrà provvedere a:
 - a. un piano di monitoraggio della dispersione in aria di fibre di amianto all'interno del cantiere e nelle immediate vicinanze;
 - b. dispositivi di protezione individuale;
 - c. tecniche di scavo a bassa produzione di polveri;
3. Gli scavi in roccia dovranno essere attuati con tecniche che garantiscano la minor frammentazione dell'ammasso roccioso, idealmente ottenendo blocchi con la massima dimensione compatibile con il grado di fratturazione naturale e le esigenze di trasporto;
4. Le attività di scavo dovranno essere effettuate con mezzi dotati di cabina completamente chiusa e di un sistema idoneo di filtrazione dell'aria;
5. E' inoltre opportuno predisporre ogni idoneo sistema per la minimizzazione e il controllo della diffusione delle polveri, quale, a titolo di esempio, la nebulizzazione del fronte di scavo.



CAPO III - CAVE, MINIERE E DISCARICHE

SEZ. A - CAVE E MINIERE

Art. 20 Attività estrattiva e mineraria

1. In esecuzione dell'art.11 comma 3 lettera b) della legge 6 dicembre 1991, n.394 nel territorio del Parco Nazionale del Pollino è vietata l'apertura e l'esercizio di cave, miniere, discariche e l'asportazione di minerali.
2. In ossequio alla deroga ai divieti previsti dall'art.11 comma 3 della legge 394/91 l'Ente Parco fissa le prescrizioni e le modalità per la coltivazione, il recupero e il ripristino ambientale delle cave e miniere esistenti, relativamente alla loro massima estensione territoriale, temporale e volumetrica.

Art. 21 Recupero ambientale di cave e miniere

1. Tutte le cave esistenti sul territorio del Parco possono essere oggetto di riqualificazione e recupero ambientale, intesi come l'insieme delle azioni aventi il fine di ricostruire, sull'area ove si è svolta l'attività, un assetto finale dei luoghi che salvaguardi l'ambiente naturale e paesistico;
2. Gli interventi di recupero devono eseguirsi previo nulla osta rilasciato dall'Ente Parco;
3. Il progetto di recupero del sito deve indicare gli interventi per la sistemazione morfologica e idrogeologica dei suoli, nonché, gli interventi agronomici, forestali e paesaggistici dei siti e delle relative strade di accesso
4. Nella risistemazione e nel ripristino ambientale dei siti di cava, sono consentite opere di rimodellamento delle pendici modificate dall'attività estrattiva, quando siano finalizzate al raggiungimento di una maggiore stabilità dei versanti, al ripristino di maggiori condizioni di sicurezza o quando favoriscano la diffusione naturale di specie erbacee, arbustive ed arboree di particolare significato geobotanico e autoctone;
5. Con la cessazione della attività estrattiva in un sito di cava devono essere smantellati, allontanati dallo stesso e, se del caso, associati alle rispettive discariche autorizzate, tutti i materiali di risulta delle lavorazioni: gli impianti, i macchinari, i rottami metallici ed ogni altra attrezzatura e residuo prodotto.

Art. 22 Attività estrattiva e mineraria consentite



1. Previo rilascio del nulla osta dell'Ente Parco e ferma restando la normativa vigente in materia nonché le previsioni delle presenti N.T.A. , nei siti di cava esistenti individuati in Tav.2 e ricadenti in Zona C-D della zonizzazione del Piano del parco, è consentito il prelievo di materiale da utilizzare esclusivamente per il recupero del patrimonio edilizio locale e della rete sentieristica, purché nell'area individuata per il prelievo non prevalgano le necessità di conservazione dell'assetto e della morfologia naturale dei luoghi.

2. Sulla base di studi particolareggiati su ciascuna cava all'interno dell'area protetta è consentita l'attività, nel breve e medio periodo, mediante opportune prescrizioni mirate ad una riduzione dell'estrazione o ad un nuovo programma di coltivazione o ad una nuova metodologia estrattiva o ad altra misura che l'organo di controllo riterrà opportuno e compatibile con l'obiettivo di un riassetto complessivo di ciascuna area nella sua interezza, le cui linee saranno rivolte alla priorità d'interventi di risanamento e di recupero ambientale sia delle cave abbandonate che di quelle dismesse.

3. Il rilascio del nulla osta è subordinato a preventiva richiesta, all'Ente Parco Nazionale del Pollino, che contenga le quantità di prelievo, le destinazioni d'uso e gli interventi di rinaturalizzazione previsti per il sito.

Art. 23 Autorizzazioni

1. La richiesta di autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di reperimento e lavorazione del materiale deve essere inoltrata all'Ente Parco e deve contenere:

- a. gli estremi del soggetto richiedente e di altre persone fisiche e giuridiche coinvolte nel processo di reperimento, lavorazione e riutilizzo;
- b. l'oggetto della richiesta, le località interessate dal prelievo, dallo stoccaggio ed eventualmente il luogo di utilizzo del materiale;
- c. l'individuazione puntuale del sito su cartografia alla scala 1:25.000 e 1:10.000;
- d. una relazione tecnica illustrativa dell'intervento, completa di descrizione dell'oggetto (caratterizzazione geomorfologica del materiale lapideo oggetto della richiesta di prelievo) dell'intervento, modalità e tecniche di prelievo attivate, tipologia dei mezzi meccanici utilizzati e dei sistemi di trasporto;
- e. i tempi previsti;
- f. la documentazione fotografica, che dia conto della consistenza dell'intervento ed elaborazione grafica contenente indicazioni sulla successiva fase di recupero del sito interessato.



2. Le autorizzazioni rilasciate hanno una durata limitata ed è stabilita dall'Ente stesso in relazione alla quantità di materiale da reperire e alla tecnica di reperimento;

3. Nei casi in cui il materiale derivi da tagli stradali e bonifiche, effettuati da Enti pubblici e privati, la durata dell'autorizzazione non deve superare l'arco temporale di svolgimento di ogni lavoro.

Art. 24 Cauzione

Il rilascio di ogni autorizzazione è subordinato al versamento, a titolo di deposito cauzionale, di una somma che l'Ente Parco stabilisce in relazione all'entità del materiale da reperire, o alla presentazione di una adeguata polizza fideiussoria a garanzia del versamento della somma per l'eventuale ripristino del sito deteriorato.

Art. 25 Piani di coltivazione

1. Nel rispetto di quanto definito dalla legislazione vigente in materia, un piano di coltivazione di una cava all'interno del territorio del Parco Nazionale del Pollino, deve essere corredato da *specifici elaborati tecnici oltre che da* Relazione tecnica illustrativa, associata all'analogo progetto, sulla risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area, contenente l'indicazione dei tempi e dei metodi, le opere per la regimazione delle acque superficiali, eventuali opere di ricostituzione della copertura vegetale specificandone tecniche, specie impiegate, modalità tempi di semina o messa a dimora, cure colturali successive. La relazione dovrà indicare inoltre i parametri geometrici da raggiungere al fine della stabilità dell'area restituita e gli interventi finalizzati al suo mantenimento;

2. I lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale, così come autorizzati, sono sottoposti a verifica periodica, con frequenza almeno semestrale e alla scadenza dell'autorizzazione. A tal fine, il titolare dell'autorizzazione comunica all'Ente Parco lo stato di avanzamento o l'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale

SEZ. B - DISCARICHE

Art. 26 Riqualificazione delle discariche

1. Nel territorio del Parco sono vietati l'apertura e l'esercizio di nuove discariche;



2. Tutte le discariche esistenti e/o autorizzate sul territorio del Parco, a fine esercizio, devono essere oggetto di bonifica ai fini del ripristino ambientale del territorio;
3. Gli interventi devono eseguirsi previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco. Nella richiesta di autorizzazione devono essere indicati gli interventi di bonifica e di risanamento ambientale del sito interessato, che dovranno essere finalizzati alla creazione di un ambiente sufficientemente idoneo allo sviluppo vegetativo ;
4. Se l'intervento di bonifica riguarda il ripristino ambientale di siti inquinati, si adottano i criteri per la messa in sicurezza permanente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



CAPO IV – INFRASTRUTTURE A RETE E DI RADIO- TELE- COMUNICAZIONE

Art. 27 Impianti di telefonia in area parco

I *sistemi fissi delle telecomunicazioni* (impianti di telefonia mobile, impianti per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi inclusi i ponti radio, impianti di comunicazione satellitari, impianti fissi utilizzati dai radioamatori, ecc.) e *radiotelevisivi* (ripetitori ed impianti di radiotelecomunicazione) esistenti o da realizzare all'interno del territorio del Parco devono essere conformi ai limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dal funzionamento e dall'esercizio degli stessi come previsto dalla normativa vigente.

Art. 28 Realizzazione di nuovi impianti di telefonia

1. La realizzazione di nuovi impianti fa riferimento alle seguenti modalità:

- a. reti ed impianti per la telefonia fissa

Nelle zone A e B non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti, ad eccezione di quelli necessari al soccorso e a servizio di rifugi e foresterie del Parco e di associazioni riconosciute.

- b. impianti ripetitori per la telefonia mobile e per le telecomunicazioni

Nelle zone A e B non è ammessa la realizzazione e l'installazione di nuovi impianti di ripetizione.

- c. allaccio delle utenze

Per le norme e le prescrizioni da considerare nelle operazioni di allaccio delle utenze si rimanda a quanto disposto dall'Ente sia nelle Norme tecniche che nel Regolamento;

Art. 29 Interventi ed opere sugli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi esistenti

1. In tutto il territorio del parco gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione delle opere e degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi esistenti sono soggetti a Nulla Osta da Parte dell'Ente;

2. Nella zona A è sottoposto a Nulla Osta dell'Ente anche il controllo periodico degli impianti (ispezione);

Art. 30 Smantellamento degli impianti di telefonia nelle riserve

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore delle presenti Norme, i soggetti gestori di linee in cavo aereo di telefonia fissa, nonché di ripetitori per la telefonia mobile o per le telecomunicazioni, devono smantellare i propri impianti in esercizio passanti o presenti nelle Zone A;



2. Entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti responsabili (o aventi causa da essi) della costruzione di linee in cavo aereo di telefonia fissa, nonché di ripetitori per la telefonia mobile o per le telecomunicazioni, non più in servizio, devono bonificare i resti di tali impianti nelle Zone A. Tale termine si eleva ad anni quattro nelle Zone B.

Art. 31 Altri impianti a rete

1. La realizzazione di nuovi impianti a rete diversi da quelli previsti negli articoli precedenti, (acquedotti, fognature, reti di teleriscaldamento, gasdotti, metanodotti ecc.) non è consentita in zona A. Nelle altre zone gli interventi dovranno potranno avvenire previo Nulla Osta dell'Ente

2. Per la manutenzione degli impianti tecnologici a rete valgono le stesse disposizioni dettate per la manutenzione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi.



CAPO V – RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 32 Impianti di trattamento

1. Il Parco auspica e favorisce una gestione integrata dei rifiuti, facendo particolare riferimento alla varie forme di raccolta differenziata.
2. All'interno del territorio del Parco, nelle zone C e D, possono essere realizzati impianti di raccolta, stoccaggio provvisorio e differenziazione (isole ecologiche), mentre sono vietati tutti gli altri tipi di impianto di trattamento dei rifiuti.
3. In Particolare nel territorio del Parco sono vietati l'apertura e l'esercizio di nuove discariche, la realizzazione e l'esercizio di impianti di incenerimento e/o termovalorizzazione.
4. Ai fini del recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, raccolta in maniera differenziata, gli impianti di compostaggio sono possibili esclusivamente in zona D e previa valutazione di incidenza.
5. Nelle altre zone il Parco promuove ed auspica forme di compostaggio domestico.



CAPO VI – EMISSIONI

Art. 33 Limiti e divieti

1. Nelle riserve integrali (zone *a*) e generali orientate (zone *b*), nelle aree di protezione (zone *c*) e di promozione (zone *d*) le emissioni sonore devono rispettare i valori di qualità indicati nella tabella D allegata al DPCM 14 novembre 1997 per la classe 1 di cui alla tabella A del medesimo DPCM.
2. Nelle riserve integrali (zone *a*) e generali orientate (zone *b*) è inoltre vietato l'uso di apparecchi radio, televisivi e simili, nonché di apparecchi produttori di emissioni luminose, tali da determinare disturbo all'ambiente. Sono esclusi dai divieti gli strumenti necessari per l'attività di ricerca scientifica e monitoraggio, nonché per esigenze di sorveglianza e di soccorso.
3. Nelle aree di protezione (zone *c*) l'uso degli apparecchi di cui al punto precedente deve in ogni caso avvenire in modo da non arrecare disturbo all'ambiente.

Art. 34 Risanamenti e recuperi

1. In tutto il territorio del Parco, e in particolare nelle riserve integrali (zone *a*) e nelle riserve generali orientate (zone *b*) è favorita la progressiva eliminazione delle fonti inquinanti esistenti, tramite interventi specifici ed azioni di disinquinamento, risanamento e recupero delle aree.
2. A tal fine l'Ente può concedere, anche di concerto con altri enti, contributi in conto capitale dietro presentazione di uno specifico piano di risanamento, finalizzato alla tutela della salute, del benessere in generale e dell'ambiente.
3. I suddetti finanziamenti sono erogati in misura inversamente proporzionale al profitto economico eventualmente realizzabile con le operazioni di bonifica.